



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FERRETTI ROBERTO

Seduta del 09/07/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 24/03/2020, la parte ricorrente – richiamando la sentenza resa in data 11/09/2019 dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nella causa C-383/18 (meglio conosciuta come sentenza "Lexitor" – ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle commissioni dalla medesima pagate anticipatamente all'intermediario resistente al momento dell'erogazione di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, quota non goduta in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento stesso e quantificata in complessivi € 3.196,38.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato che:

- la sentenza dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea richiamata nel ricorso non comportava il superamento della distinzione tra costi *upfront* e *recurring*, ma sanciva il diritto del consumatore al rimborso dei soli costi *recurring* e che il finanziatore avesse erroneamente qualificato come *upfront* e, quindi, come non ripetibili in caso di estinzione anticipata;
- tale sentenza non poteva comunque essere invocata ai fini della risoluzione della controversia, in quanto gli effetti del contratto dedotto nel ricorso si erano esauriti prima della sua emanazione e la direttiva 2008/48/CE non era "self-executing";



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il contratto di finanziamento di cui al ricorso conteneva una chiara distinzione tra oneri *upfront* e *recurring* e la quota non maturata di questi ultimi era stata rimborsata in sede di estinzione;
- in particolare, la quota non maturata delle commissioni di gestione era stata rimborsata applicando il criterio del costo ammortizzato in conformità con quanto previsto dai principi contabili internazionali IFRS-IAS;
- le commissioni di attivazione e di intermediazione avevano invece natura di oneri *upfront* e, come tali, non erano suscettibili di rimborso;
- le spese legali non potevano essere rimborsate, non essendo l'assistenza tecnica necessaria nel procedimento ABF.

L'intermediario ha quindi chiesto al Collegio:

- in via principale di non accogliere il ricorso;
- in via subordinata, di limitare gli effetti dell'accoglimento della domanda tenendo conto di quanto rimborsato in sede di estinzione anticipata del finanziamento.

La parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell'intermediario, ribadendo e precisando le proprie argomentazioni.

DIRITTO

Osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con sentenza dell'11/09/2019, C-383/18, ha statuito che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore*".

A seguito della sopra richiamata sentenza della Corte di Giustizia, immediatamente applicabile anche nei rapporti tra soggetti privati, il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/19, ha aggiornato il proprio orientamento, stabilendo che:

- l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (c.d. costi *up-front*);
- in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro "*che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale*";
- per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi la cui polizza non preveda un diverso criterio di calcolo della quota suscettibile di rimborso continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci di costo debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014).

Ciò premesso e venendo al merito del ricorso, il Collegio osserva che:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- le “*commissioni di attivazione*” e le “*commissioni di intermediazione*” devono qualificarsi come oneri *upfront*, in quanto volte a remunerare attività che si sono esaurite nella fase di concessione del prestito;
- tali commissioni devono essere pertanto rimborsate applicando il criterio relativamente proporzionale della curva degli interessi che si è sopra richiamato;
- in merito alle “*commissioni di gestione pratica*”, dovute per l’attività di gestione del finanziamento, il piano di ammortamento allegato al contratto e sottoscritto dal cliente indica la frazione delle stesse addebitata dall’intermediario in corrispondenza con la scadenza di ciascuna rata del finanziamento;
- dal conteggio di estinzione anticipata risulta che l’importo rimborsato alla parte ricorrente con riferimento a tali commissioni è stato correttamente calcolato sulla base del valido criterio contrattuale, sommando le quote di tale commissione risultanti dal piano di ammortamento e non ancora maturate;
- detto rimborso deve pertanto ritenersi soddisfacente.

In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che le richieste di parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 33.286,36	Tasso di interesse annuale	4,75%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	349,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/12/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,40%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione (B)				586,32	Upfront	37,40%	219,31		219,31
Commissioni di gestione (C)				207,60	Criterio contrattuale	***	122,83	122,83	0,00
Commissioni di intermediazione (F)				4.816,20	Upfront	37,40%	1.801,47		1.801,47
Totale									2.020,78

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Non è infine meritevole di accoglimento la domanda di rimborso delle spese per l’assistenza tecnica, dato il carattere seriale del ricorso (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 3498/12).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.020,78.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA